

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

CV.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1307
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1307
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
GAGLIARDI ed altri: Nuovo ampliamento del Porto e zona industriale di Venezia. (<i>Urgenza</i>) (3909);	
GOLINELLI ed altri: Ampliamento della zona industriale e portuale di Venezia in territorio del comune di Mira (4142).	1307
PRESIDENTE . 1307, 1308, 1310, 1311,	1315 1320
BUSETTO 1308, 1310, 1311, 1315	
LOMBARDI GIOVANNI, <i>Relatore</i> . . 1308, 1310 1311, 1315, 1320	
BASILE 1310, 1311, 1314	
GAGLIARDI 1310, 1315	
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1311, 1314
ALESSANDRINI	1311
GOLINELLI	1320
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1321

La seduta comincia alle 9,30

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Baroni e Terragni.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. I deputati Gagliardi e Golinelli intervengono alla seduta senza voto deliberativo, per la discussione delle loro proposte di legge oggi all'ordine del giorno.

Partecipa inoltre alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo, il deputato Basile.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia (Urgenza) (3909); e di iniziativa dei deputati Golinelli ed altri: Ampliamento della zona industriale e portuale di Venezia in territorio del comune di Mira (Urgenza) (4142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Ferrari Aggradi, Matteotti Matteo, Orlandi, Ripamonti, Buttè, Concas, Scarlato, Martina Michele, Casati, Borghese, Toros, Carra, Azimonti, Corona Giacomo e Perdonà: « Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Golinelli, Busetto, Napolitano Giorgio, Ravagnan, Tonetti, Marchesi, Vidali, Ambrosini, Ferrari Francesco, Cavazzini: « Ampliamento della zona industriale

e portuale di Venezia in territorio del comune di Mira ».

Il Comitato ristretto, nominato per la formulazione degli articoli delle proposte di legge, ha concluso i suoi lavori.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 della proposta di legge n. 3909 è del seguente tenore:

« Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e con il Ministro per l'industria ed il commercio, determina, con proprio decreto, il nuovo perimetro di ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia, oltre i limiti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233, purché entro i confini territoriali della provincia di Venezia.

Nell'area di ampliamento così determinata saranno approntati i necessari piani di massima ed i relativi progetti esecutivi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Magistrato alle acque per quanto attiene alla polizia lagunare.

Le dette approvazioni sostituiscono le speciali autorizzazioni di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge 10 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191.

Alle opere necessarie per l'esecuzione dei progetti si applicano — in quanto non contrastanti con le presenti norme — le disposizioni di cui alla predetta legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

Per le aree di proprietà privata comprese nel perimetro suindicato si farà luogo in ogni caso all'esproprio ».

L'articolo 1 della proposta di legge n. 4142 è, a sua volta, del seguente tenore:

« Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili ed urgenti ad ogni effetto di legge le opere pubbliche occorrenti per l'impianto, la sistemazione e l'attrezzatura del porto commerciale e industriale di Venezia, nella sua espansione in territorio del comune di Mira, delimitata come dall'annessa planimetria facente parte del Piano regolatore generale (P. R. G.) del comune di Mira, che, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, verrà depositata all'Archivio di Stato, nonché le opere per l'impianto e la sistemazione, nella zona stessa di stabilimenti industriali e commerciali e costruzioni annesse.

Le aree portuali, commerciali e industriali delimitate nella planimetria, si intendono

sottoposte a vincolo, anche agli effetti del Piano regolatore generale, a far tempo dalla entrata in vigore della presente legge ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 1.

Fanno parte integrante, quale zona di espansione del porto commerciale e industriale di Venezia e della annessa zona industriale, le aree e gli specchi d'acqua di cui all'allegata planimetria (allegato A) e compresi entro il perimetro come di seguito descritto:

a nord: dal Canale di grande navigazione Malamocco-Marghera, lungo il ciglio settentrionale di Fossetta dei Barambani e Canale Bondante di sotto;

a ovest: lungo il ciglio occidentale del Canale Bondante di sotto fino alla confluenza col Taglio Barbieri; del Taglio Barbieri; del Canale Bondantino fino alla sua intersezione col Canale Poloschiavo verso sud, fino al confine territoriale del comune di Mira;

a sud: lungo il confine territoriale del comune di Mira col comune di Campagna-lupia;

a est: lungo il confine territoriale del comune di Mira col comune di Venezia, fino al punto di intersezione con il Canale di grande navigazione Malamocco-Marghera a nord delle Motte di Volpego; indi sponda occidentale del Canale Malamocco-Marghera fino all'altezza della Fossetta dei Barambani.

L'esatta ricognizione territoriale è affidata al Magistrato alle acque di Venezia che dovrà provvedervi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

BUSETTO. Debbo rilevare che il testo definitivo del Comitato ristretto non ha, come nella prima stesura, il riferimento riguardante i territori dei comuni di Venezia e di Mira. Immagino che l'onorevole Relatore giustificherà questa modifica con il fatto che la annessa planimetria non può dar luogo ad equivoci in proposito, ma io ritengo che il riferimento esplicito ai territori dei comuni di Venezia e di Mira, così come era detto nel vecchio testo, sia essenziale ai fini della interpretazione della legge.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. La richiesta è giusta. Tuttavia, poiché alla legge è allegata una planimetria che ne fa parte integrante e poiché, attraverso l'elenco dettagliato, si parla del comune di Mira, ho ritenuto pleonastico e inopportuno aggravare il

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

primo periodo con un altro inciso. Posso assicurare l'onorevole collega che non vi sono altri motivi. Anche i mappali, del resto, sono allegati alla legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto, del quale ho dato precedente lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Il testo della proposta di legge n. 3909 è il seguente:

« La spesa di lire 3 miliardi, autorizzata con l'articolo 6 della legge 13 giugno 1961, n. 528, per l'esecuzione di opere destinate a deviare il traffico petrolifero dal centro storico della città di Venezia e consentire in quel porto la discarica di petroliere di grande tonnellaggio, sarà effettuata nell'ambito della esecuzione dei progetti di cui all'articolo precedente ».

Il testo della proposta di legge n. 4142, a sua volta, è il seguente:

« Le aree e gli specchi d'acqua demaniali compresi nel perimetro del porto commerciale e industriale di cui all'articolo precedente, saranno cedute ad un Consorzio formato dai comuni di Mira e di Venezia, dalla provincia di Venezia e dai comuni limitrofi al territorio del comune di Mira, purché ne facciano richiesta e assumano gli impegni previsti dalla presente legge.

Sono escluse le aree e gli specchi d'acqua che debbono far parte integrante del demanio marittimo da definire ai sensi degli articoli 31 e seguenti del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

L'esecuzione delle opere pubbliche per l'espansione del porto commerciale e industriale di Venezia in territorio di Mira è affidata in concessione al Consorzio indicato nel comma precedente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, con il Ministro per la marina mercantile e con il Provveditorato al porto di Venezia. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni che disciplineranno i modi, i termini e le condizioni per l'esecuzione delle opere. L'esercizio degli impianti costruiti nella nuova zona portuale è di competenza del Provveditorato al porto di Venezia. Alle attività portuali che si svolgeranno nel porto commerciale ed industriale di Venezia, nella sua espansione in territorio del comune di Mira, non si applicano le norme previste dal decreto ministeriale 29 dicem-

bre 1949 "Disciplina del lavoro nel porto industriale di Marghera" e sono affidate al Provveditorato al porto di Venezia ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 2.

« Nell'area di ampliamento così determinata saranno predisposti dal Consorzio di cui al successivo articolo 6 il nuovo piano regolatore generale, in sostituzione del progetto 6 giugno 1956 indicato nell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233, nonché i piani di massima ed i relativi progetti esecutivi delle opere occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Essi saranno approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Magistrato alle acque, per quanto attiene alla salvaguardia della laguna.

Le dette approvazioni sostituiscono le speciali autorizzazioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191.

Alle opere necessarie per l'esecuzione dei progetti si applicano, in quanto non contrastanti con le presenti norme, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

La spesa autorizzata con l'articolo 6 della legge 13 giugno 1961, n. 528, resta destinata alla esecuzione delle opere occorrenti per l'apertura del canale marittimo Malamocco-Marghera, quale opera più urgente per deviare il traffico marittimo dal centro storico della città di Venezia e consentire la discarica di petroliere di grande tonnellaggio.

Fuori del perimetro della zona di cui all'articolo 1 sono fatte salve, anche ai fini del necessario coordinamento con il retroterra, le destinazioni di zona previste dal piano regolatore generale del comune di Mira e degli altri comuni interessati per territorio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

Il testo della proposta n. 3909 è il seguente:

« Le aree e gli specchi d'acqua demaniali occorrenti per l'esecuzione dei progetti nel perimetro del nuovo ampliamento saranno cedute, anche prima della loro conterminazione, al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, con

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

la esclusione di quelli che debbano far parte integrante del demanio marittimo portuale da definire ai sensi degli articoli 31 e seguenti del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Il valore delle aree da cedere al Consorzio sarà determinato in base alle condizioni in cui esse si trovano alla data dell'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla possibilità della loro successiva utilizzazione.

Il corrispondente importo verrà investito dal Consorzio per l'esecuzione di opere destinate a deviare il traffico petrolifero dal centro storico della città di Venezia e consentire la scarica di petroliere di grande tonnellaggio in relazione all'articolo 6 della legge 13 giugno 1961, n. 528. La verifica della spesa effettuata è affidata al Genio civile per le opere marittime di Venezia ».

Il testo dell'articolo 3 della proposta n. 4142 è, invece, il seguente:

« La determinazione del valore delle aree e degli specchi d'acqua demaniali di cui al primo comma dell'articolo 2 è fatta tenendo conto della situazione esistente due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'importo che lo Stato introiterà per la cessione delle aree demaniali è destinato per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 6 della legge 13 giugno 1961, n. 528, e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero per i lavori pubblici in aggiunta alle somme già previste dalla stessa legge.

La spesa di lire 3 miliardi autorizzata con l'articolo 6 della legge 13 giugno 1961, n. 528, per l'esecuzione di opere destinate a deviare il traffico petrolifero dal centro storico della città di Venezia sarà effettuata nell'ambito dell'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1. A tale scopo la progettazione dovrà prevedere la realizzazione di un canale di grande navigazione tra il porto di Malamocco e il margine lagunare in territorio di Mira tale da consentire il transito alle grandi unità moderne sia per il trasporto del petrolio che per i carichi secchi.

Per le aree di proprietà privata nella zona di cui all'articolo 1 si darà luogo all'esproprio per pubblica utilità osservando le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge e degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 18 aprile 1962, n. 167. Se le dette aree di proprietà privata sono tutte o in parte terreni agricoli, l'indennità di espropriazione sarà fissata nella misura e nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158 ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

« Le opere di cui all'articolo precedente sono dichiarate, ad ogni effetto di legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Per le aree di proprietà privata comprese nel perimetro di cui all'articolo 1, il Consorzio provvede all'esproprio osservando le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 ».

Gli onorevoli Biaggi Francantonio e Basile propongono di sostituire il secondo comma del testo del Comitato ristretto con il seguente:

« Per le aree di proprietà privata comprese nel perimetro di cui all'articolo 1, si farà luogo all'esproprio salvo i casi previsti dall'articolo 9 della legge 20 ottobre 1960, n. 1236 ».

BUSETTO. Da parte di chi viene fatto l'esproprio ?

PRESIDENTE. Da parte del Consorzio.

BASILE. Le disposizioni della legge 10 ottobre 1962 sono meno favorevoli rispetto alle disposizioni cui fa riferimento il mio emendamento.

GAGLIARDI. La differenza fra il testo del Comitato ristretto e la proposta di emendamento dell'onorevole Basile è questa: mentre nel testo del Comitato si fa riferimento sostanzialmente alle modalità di esproprio, cioè al prezzo da pagare per l'esproprio, l'emendamento degli onorevoli Biaggi e Basile sostituisce a questo procedimento espropriativo la procedura prevista da una precedente legge che fu elaborata tempo fa e che si riferisce alle aree che erano considerate già acquisite e già in fase di industrializzazione da parte di imprese industriali.

BUSETTO. Il comma, così come è previsto dal testo unificato del progetto di legge, è stato elaborato dal Comitato ristretto, riferendosi a una esperienza di norme legislative di una legge già in vigore e cioè quella relativa al consorzio per la costruzione del canale Milano-Cremona. Si tratta di aree private e di terreni agricoli che si trovano alle sponde del canale. Faccio inoltre notare che nell'emendamento non è detto chi è il soggetto che deve procedere all'esproprio.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sull'emendamento presentato dagli onorevoli Biaggi e Basile, devo esprimere un parere conforme perché evidentemente la situazione è quella descritta dall'onorevole Gagliardi, cioè si tratta di aree completamente ferme e di conseguenza non ancora oggetto di trasformazione per industrializzazione.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Per quanto concerne l'applicazione dell'intera procedura prevista dalla legge del 1960, si fa evidentemente riferimento alla zona industriale di Marghera, cioè a quantità di ettari che non raggiungono una misura notevole.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con il Relatore.

BASILE. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Biaggi e Basile, del quale ho dato precedentemente lettura.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Lombardi Giovanni propone di sostituire nel secondo comma dell'articolo 3 le parole « di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 » con le altre: « di cui alla legge 20 giugno 1865, n. 2359 ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Questo emendamento è giustificato da una questione di armonia e di fondo. Poiché la precedente legge era stata impostata secondo lo schema tradizionale della legge sugli espropri, che è quella del 1865, mi è sembrato inopportuno proporre per la medesima zona industriale Venezia-Marghera una diversa legge di esproprio.

Vi è anche un'altra questione di fondo. Non possiamo cioè pretendere che il proprietario, che è stato coattivamente sacrificato dall'esproprio, debba per giunta sostenere l'onere della sua partecipazione all'opera, sotto forma di un decurtamento dell'equivalente economico, che può anche essere computato sotto la forma di imposta patrimoniale *una tantum*. Ritengo invece debba essere la collettività, che beneficia dell'opera, a sostenerne la spesa. È questo il principio che ispira gli altri Paesi: l'Italia stranamente fa eccezione.

Per questa ragione sostengo l'originaria proposta di legge dell'onorevole Gagliardi.

BUSETTO. Noi ci manteniamo fedeli al testo proposto dal Comitato ristretto. A nostro avviso è necessario stabilire delle condizioni di migliore favore per il Consorzio, che già ha dovuto affrontare oneri non indifferenti. Ed è appunto da questo criterio che siamo stati guidati nella elaborazione del primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549.

Non vedo perché debbano attuarsi differenze di trattamento fra i proprietari delle aree di questo o quel comprensorio.

Se si trattasse di proprietà private o di zone di coltivatori diretti, evidentemente le ragioni sarebbero diverse e ci si dovrebbe riferire ad un altro meccanismo di esproprio: per esempio, si potrebbe fare riferimento alla zona industriale di Padova che era zona di proprietà di piccoli coltivatori diretti. Qui, invece, parliamo di proprietari che non sono coltivatori diretti e sono bene in grado di supportare questo piccolo onere per la costituzione della società.

Insistiamo pertanto sul mantenimento del testo del Comitato ristretto.

ALESSANDRINI. L'emendamento proposto dall'onorevole Lombardi merita una certa considerazione; mi rendo conto tuttavia che, nell'applicazione della legge 1865, senza opportuni accorgimenti si potrebbe verificare una certa attività speculativa. Propongo pertanto una soluzione intermedia e precisamente di applicare al caso specifico le norme della legge n. 167, facendo un categorico richiamo agli articoli 12, 13, 14, 15. Si eviterà in tal modo la possibilità di manovre speculative. A tale proposito ho presentato un emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessandrini ha presentato il seguente emendamento:

« Al comma secondo, sostituire le parole finali: « di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 », con le altre: « di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 della legge 17 aprile 1962, n. 167 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 del testo unificato del Comitato modificato secondo l'emendamento testé approvato:

ART. 3.

« Le opere di cui all'articolo precedente sono dichiarate, ad ogni effetto di legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Per le aree di proprietà privata comprese nel perimetro di cui all'articolo 1, il Consorzio provvede all'esproprio osservando le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Quello del progetto n. 3909 è del seguente tenore:

« Ferme restando le partecipazioni al Consorzio di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233, il relativo statuto verrà

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

modificato onde consentire l'ammissione dei comuni interessati per territorio dal nuovo ampliamento, sempreché assumano i corrispondenti impegni contributivi, nonché l'assunzione dei nuovi compiti di cui alla presente legge.

Lo statuto del Consorzio sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica ».

L'articolo 4 del progetto n. 4142, invece, è così formulato:

« Nell'area di espansione del porto commerciale e industriale di Venezia in territorio di Mira saranno redatti e adottati dal Consorzio di cui al primo comma dell'articolo 2 i piani di massima e i relativi progetti esecutivi delle opere che terranno conto delle previsioni stabilite dal piano regolatore generale del comune di Mira.

Tali progetti saranno adottati di concerto col Ministro della marina mercantile, sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e quello del Magistrato alle acque per quanto attiene la polizia lagunare. In particolare tali progetti dovranno salvaguardare il rapporto stabilito nel piano regolatore generale del comune di Mira fra le opere portuali e l'organizzazione del territorio urbano immediatamente alle spalle del porto.

Le approvazioni dei Ministri competenti sono conseguenti all'articolo 29 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e sostituiscono le speciali autorizzazioni di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191.

I decreti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* ».

Il Comitato ristretto, infine, lo ha così redatto:

ART. 4.

« Le aree di cui all'elenco allegato (allegato B) e gli specchi d'acqua appartenenti allo Stato compresi nel perimetro di cui all'articolo 1, sono ceduti, anche prima della loro conterminazione, al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.

Restano escluse dalla cessione le aree e gli specchi d'acqua che debbono far parte del demanio marittimo portuale, da definire ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché le aree che siano destinate a sede di opere pubbliche.

Le aree, che, anche dopo la loro cessione, venissero a far parte del demanio marittimo e quelle che verranno destinate a sede di opere pubbliche saranno retrocesse allo Stato, previo scomputo del loro valore ».

L'onorevole Lombardi propone di aggiungere le seguenti parole: « al prezzo di cessione ».

Pongo in votazione detto emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 del testo unificato del Comitato ristretto modificato secondo detto emendamento:

ART. 4.

« Le aree di cui all'elenco allegato (allegato B) e gli specchi d'acqua appartenenti allo Stato compresi nel perimetro di cui all'articolo 1, sono ceduti al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.

Restano escluse dalla cessione le aree e gli specchi d'acqua che debbono far parte del demanio marittimo portuale, da definire ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché le aree che siano destinate a sede di opere pubbliche.

Le aree, che, anche dopo la loro cessione, venissero a far parte del demanio marittimo e quelle che verranno destinate a sede di opere pubbliche saranno retrocesse allo Stato, previo scomputo del loro valore, al prezzo di cessione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Il testo della proposta di legge n. 3909 è il seguente:

« Il Consorzio è Ente di diritto pubblico, senza scopi di lucro, ed ha la durata di anni 20 dall'approvazione dello statuto.

Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della sua cessazione passano di diritto nel patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività, saranno a carico dei consorziati, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ».

L'articolo 5 della proposta di legge n. 4142 è il seguente:

« Le aree della zona di cui all'articolo 1, riservati per magazzini ed attrezzature o destinate al sorgere e allo sviluppo di aziende industriali e commerciali, saranno comprese in un piano generale di utilizzazione da compilarsi dal Consorzio di cui all'articolo 2, pre-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

vio consenso del comune di Mira e parere del comune e della provincia di Venezia, e da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'industria e commercio.

Gli oneri relativi agli acquisti e agli espropri degli immobili occorrenti per la esecuzione di detto piano, per la parte riferentesi alla zona da destinarsi al sorgere e allo sviluppo di aziende industriali e commerciali, nonché tutte le opere di urbanizzazione resteranno a carico del Consorzio e ad esso rimarranno in corrispettivo gli eventuali benefici della alienazione o concessione in godimento degli immobili stessi.

I progetti delle opere di urbanizzazione devono essere approvati dal comune di Mira. Le strade, gli impianti di fognatura, di approvvigionamento idrico, su richiesta del Comune di Mira sono dal Consorzio ceduti gratuitamente in proprietà ed in gestione al medesimo ».

Do ora lettura dell'articolo 5 del testo del Comitato ristretto che, non essendovi osservazioni né emendamenti, pongo in votazione:

ART. 5.

« Il valore delle aree appartenenti allo Stato cedute al Consorzio è determinato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della marina mercantile.

Gli atti di cessione sono esenti da ogni onere fiscale.

L'importo relativo a ciascuna parte di aree viene versato dal Consorzio all'Amministrazione finanziaria dello Stato, a mano a mano che il Consorzio medesimo prende possesso di esse.

All'atto in cui l'Amministrazione finanziaria introita le somme, queste vengono accreditate al Ministero dei lavori pubblici, in uno speciale capitolo denominato: « Opere marittime - lavori per l'ampliamento del porto di Venezia e della zona industriale di Venezia-Marghera ».

Con i fondi di detto capitolo il Ministero dei lavori pubblici provvede ad eseguire le opere pubbliche di cui all'articolo 2, ovvero a finanziarle dopo averle affidate in concessione al Consorzio, ai sensi della legge 20 ottobre 1960, n. 1233 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Il testo della proposta n. 3909 è il seguente:

« Il Consorzio è esente da qualsiasi imposizione agli effetti di ricchezza mobile, imposta di società, registro e bollo.

Tutti gli atti ed i contratti del Consorzio sono considerati atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, manutenzione ed esercizio delle opere di cui all'articolo 1, sono esenti da ogni imposta e tassa comunale ».

Quello del progetto n. 4142 è, invece, il seguente:

« Il piano generale previsto dall'articolo 5 della presente legge dovrà contenere, oltre ai criteri per la sistemazione delle aree e l'indicazione della relativa destinazione, anche le condizioni per la cessione delle stesse.

Il piano, ai fini delle condizioni di cessione delle aree, dovrà contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione della zona in rapporto:

a) all'incremento del livello di occupazione che può derivare direttamente o indirettamente nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;

b) al necessario completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano le aziende della zona;

c) allo sviluppo delle imprese che valorizzano risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;

d) all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma dai medi e piccoli operatori e, in particolare, di quelle che operino in settori complementari e sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale;

e) all'esigenza di sicurezza, di salute e di incolumità degli abitanti;

f) all'esigenza di un controllo del collocamento al lavoro da parte dei sindacati.

Agli Enti e alle Aziende sottoposti direttamente o indirettamente alla vigilanza del Ministero per le partecipazioni statali è concesso un diritto di precedenza, a parità di condizioni, nell'utilizzazione delle aree da destinare agli impianti industriali ».

Do ora lettura dell'articolo 6 del Comitato ristretto che, non essendovi osservazioni né emendamenti, pongo anche in votazione:

ART. 6.

« A partire dal 1° luglio 1963 il Consorzio di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, è sostituito di pieno diritto da un Consorzio obbligatorio tra i comuni di Venezia e di Mira, la provincia di Venezia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, ferme

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

restando le quote di partecipazione ivi stabilite ed i rispettivi impegni.

Il comune di Mira, entrando a far parte del Consorzio obbligatorio è tenuto ad apportare tre quote di 1 milione di lire ciascuna e ad assumere l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 30 milioni annui.

Al Consorzio possono chiedere di essere ammessi quei comuni della provincia di Venezia che dimostrino di avere comunque interesse al nuovo ampliamento portuale.

Ogni comune può partecipare con un massimo di tre quote di 1 milione di lire ciascuna, assumendo l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 10 milioni di lire per ciascuna quota sottoscritta. Nella rappresentanza di ciascun Ente locale sarà compresa la minoranza consiliare.

La provincia di Venezia è autorizzata a surrogare i comuni negli impegni finanziari relativi alla partecipazione al Consorzio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Il testo dell'articolo 7 della proposta di legge n. 3909, che è anche l'ultimo del progetto, è il seguente:

« Il collegio dei Revisori del Consorzio è composto di 5 membri, di cui:

uno con funzione di presidente, nominato dalla Corte dei conti;

uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici tra i funzionari del Magistrato alle acque;

uno nominato dal Ministro delle finanze, tra i funzionari dell'Intendenza di finanza di Venezia ».

Il testo del progetto di legge n. 4142 è, invece, del seguente tenore:

« Negli atti di vendita delle aree industriali dovrà essere previsto il vincolo di destinazione industriale e il termine entro il quale dovrà essere iniziato il funzionamento dell'impianto e la penale per il ritardo ».

Il Comitato ristretto ha così modificato l'articolo 7:

ART. 7.

« Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione composto di trentadue membri, di cui sei nominati dalla provincia di Venezia, sei dal comune di Venezia, sei dal comune di Mira, dodici dalla Camera di com-

mercio, industria e agricoltura di Venezia, due dal Provveditorato al porto di Venezia.

Il Consorzio sostituisce di pieno diritto il Consorzio di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, ferme restando le quote di partecipazione ivi stabilite e i rispettivi impegni.

Il Comune di Mira, entrando a far parte del Consorzio obbligatorio, è tenuto ad apportare sei quote di 500.000 lire ciascuna e ad assumere l'impegno di contribuzione alle spese con trentacinque annualità posticipate di trenta milioni annue.

Al Consorzio possono chiedere di essere ammessi quei comuni della provincia di Venezia che dimostrino di avere comunque interesse al nuovo ampliamento portuale.

Ogni comune può partecipare con un massimo di sei quote, partecipando al capitale con 500.000 lire per quota e assumendo l'impegno di contribuzione alle spese con trentacinque annualità posticipate di cinque milioni di lire per ciascuna quota sottoscritta. Nella rappresentanza di ciascun ente locale sarà compresa la minoranza consiliare.

La Provincia di Venezia è autorizzata a surrogare i comuni negli impegni finanziari relativi alla partecipazione al Consorzio.

Le norme di funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello statuto che sarà emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con i ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile ».

Al testo del Comitato ristretto gli onorevoli Biaggi e Basile propongono il seguente emendamento:

« All'ultimo comma aggiungere le parole: nonché gli altri enti pubblici o privati statutariamente interessati allo sviluppo di industrializzazione sempreché assumano i relativi impegni contributivi ».

BASILE. Mi pare che sia giusto non escludere quegli enti che assumano gli impegni contributivi. Ecco la ragione del mio emendamento.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio notare agli onorevoli presentatori dell'emendamento che in questo articolo 7 si dice che fanno parte del consorzio membri della Camera di commercio, industria e agricoltura e, come si sa, la Camere di commercio rappresentano le esigenze di questi gruppi che possono essere interessati allo sviluppo di queste iniziative industriali. Per queste considerazioni ritengo non sia opportuno accogliere l'emendamento Biaggi-Basile.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

GAGLIARDI. Devo aggiungere a quanto ha detto l'onorevole rappresentante del Governo che un ulteriore allargamento delle rappresentanze e delle partecipazioni agli enti di diritto, verrebbe a squilibrare la composizione organica del consorzio. Dovremmo inoltre allargare la partecipazione anche ai sindacati, agli enti che hanno scopi pubblici, ecc. e non vedo quali vantaggi si potrebbero avere. Ribadisco, inoltre, che le Camere di commercio, largamente rappresentate già, rappresentano globalmente gli interessi di tutti questi enti.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Basile insiste nel suo emendamento lo pongo in votazione.

(Non è approvato):

BUSETTO. Vorrei fare una osservazione, proponendo una modifica al quarto comma. La dove è detto che al consorzio possono chiedere di essere ammessi, vorrei proporre di modificare in questo senso: « Al consorzio sono ammessi... ». In questo modo si accorda ai comuni un diritto di poter entrare, senza lasciare che questo diritto venga assegnato alla facoltà di una decisione esterna, sulla base della dimostrazione di un interesse diretto al nuovo ampliamento portuale.

PRESIDENTE. L'espressione « possono chiedere » costituisce di per se stessa una facoltà del comune. Ritengo perciò pleonastica l'aggiunta « sempre che ne facciano richiesta ».

BUSETTO. Usando l'espressione « sono ammessi », però, si afferma una precisa volontà legislativa.

GAGLIARDI. Mi dichiaro contrario. Abbiamo aderito alla proposta comunista di abbassare le quote da dieci milioni in trentacinque anni a cinque milioni annui per consentire l'accesso al Consorzio dei comuni minori. La proposta Busetto invece è pericolosa, in quanto permette a qualunque comune voglia interferire nella vita del Consorzio di farlo.

BUSETTO. Non insisto sulla mia richiesta. Mi auguro che il Consorzio, in seguito alle modifiche apportate dalla legge, sia in grado di valutare appieno la effettiva necessità dei comuni che lo chiedono di entrare nel Consorzio.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Una osservazione di carattere semplicemente formale. Per evitare ripetizioni, propongo di sostituire al quinto comma la frase: « partecipando al capitale con cinquecentomila lire per quota » con l'altra: « sottoscrivendo quote di cinquecentomila lire ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 7 come risulta modificato dall'emendamento del Relatore.

ART. 7.

« Il Consorzio è ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro, ed ha la durata di anni 35 dall'approvazione dello statuto.

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e disciplinare l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, ed in particolare:

a) promuovere le espropriazioni per pubblica utilità delle aree da utilizzare agli scopi di cui sopra;

b) assumere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per una idonea e completa sistemazione delle aree;

c) procedere direttamente alla vendita delle aree sulla base dei programmi di cui al successivo articolo 8.

Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione composto di 24 membri, di cui 3 nominati dalla provincia di Venezia, 3 dal comune di Venezia, 3 dal comune di Mira, 6 dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Venezia, 1 dal Provveditorato al porto di Venezia, 2 in rappresentanza dei datori di lavoro della provincia di Venezia, 2 in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative della provincia di Venezia. Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione il Presidente del Magistrato delle acque.

Le norme di funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello statuto, da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.

Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passeranno al patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività saranno ripartite a carico dei consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ».

Passiamo all'articolo 8. La proposta di legge n. 4142 così lo formula:

« Il Consorzio di cui all'articolo 2 non dovrà avere scopi di lucro, e impiegherà, per i compiti previsti dalla presente legge, le somme che saranno ricavate dalla vendita e dalla eventuale retrocessione delle aree destinate ad impianti industriali.

La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

risparmio e i loro Istituti finanziari, nonché le Sezioni di opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga dei relativi statuti, a concedere mutui trentacinquennali, a tasso di favore, al Consorzio per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge.

Il Consorzio è anche autorizzato alle emissioni di prestiti obbligazionari ».

Il Comitato ristretto, invece, propone la seguente altra formulazione dell'articolo 8, che io, se non vi sono obiezioni, pongo senza altro in votazione:

ART. 8.

« La cessione delle aree sarà effettuata da parte del Consorzio sulla base di programmi di utilizzazione della zona nei quali saranno seguiti criteri orientativi di preferenza nell'ordine seguente:

a) utilizzazione dell'area connessa ad incremento dell'attività marittima e portuale;

b) completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano aziende della provincia e della regione;

c) incremento del livello di occupazione che può derivare — direttamente od indirettamente — nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;

d) esigenze di sicurezza, di igiene pubblica e di incolumità degli abitanti.

Ai fini del presente articolo i programmi saranno redatti tenendo conto degli aspetti economici generali dell'area regionale circostante, nonché degli aspetti demografici, sociologici e urbanistici relativi, sulla base di adeguate previsioni in ordine all'opportunità economica, tecnologica e merceologica dei singoli insediamenti produttivi ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Nella proposta di legge n. 4142 esso è così formulato:

« Tutti gli atti e i contratti compiuti dal Consorzio di cui all'articolo 2 compresi gli atti e i contratti di finanziamento, le prestazioni di garanzia sia personale che reali anche da parte di terzi, gli atti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, sono assoggettati all'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dalla tassa di bollo.

Ai conservatori di registri immobiliari sono dovuti gli ordinari emolumenti.

I benefici tributari previsti dal presente articolo non sono applicabili alle alienazioni

ed alle concessioni in godimento a terzi, che non siano enti pubblici, delle aree indicate nell'articolo 1 della presente legge ».

Il Comitato ristretto, a sua volta, propone la seguente formulazione, che, se non vi sono obiezioni, io pongo senz'altro in votazione:

ART. 9.

« Spetta al Ministero dell'industria e commercio la vigilanza sull'attività del consorzio.

Il Ministero, in caso di violazioni di legge o di difformità degli atti o provvedimenti dal piano generale, può invitare il consorzio a provvedere, assegnandogli un termine e, in difetto, qualora il consorzio non provveda e ciò possa comportare gravi danni al consorzio stesso e alla utilizzazione della zona, può sciogliere, con motivato provvedimento, il consiglio d'amministrazione, nominando un commissario.

L'amministrazione normale dovrà essere ricostituita entro tre mesi dall'avvenuto scioglimento.

Il controllo ordinario della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio viene esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri, di cui: uno, con funzione di presidente, nominato dal Presidente della Corte dei Conti; uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno, nominato dal Ministro delle finanze ed uno, nominato dal Ministro per la marina mercantile ».

Con l'articolo 9 sono esauriti gli articoli anche della proposta di legge n. 4142.

Il Comitato ristretto, invece, propone altri due articoli, che, non essendovi osservazioni né emendamenti, pongo successivamente in votazione:

ART. 10.

« Il reddito del Consorzio non è assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria B, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere e attrezzature consortili, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato avanzi di gestione da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

nell'esercizio sul quale è avvenuta l'utilizzazione.

Il Consorzio è esente da imposta sulle società.

I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, manutenzione ed esercizio delle opere di cui all'articolo 1 sono esenti da ogni imposta o tassa comunale ».

(È approvato).

ART. 11.

« Il Consorzio è autorizzato alla emissione di prestiti obbligazionari ».


(È approvato).

Siamo così giunti agli allegati.

Alla proposta di legge n. 4142 c'è allegata la seguente planimetria:

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Il Comitato ristretto propone infine il seguente allegato B, che, non essendovi osservazioni, pongo in votazione:



Il Comitato ristretto, a sua volta, propone la seguente planimetria, che, se non vi sono obiezioni, pongo senz'altro in votazione.

(f: approvata).

ALLEGATO B.

ELENCO DELLE AREE APPARTENENTI ALLO STATO COMPRESSE ENTRO IL PERIMETRO DI AMPLIAMENTO DEL PORTO COMMERCIALE ED INDUSTRIALE DI VENEZIA-MARGHERA

COMUNE DI MIRA.

Foglio n. 43. — Mappali: 97 - 98 - 99 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 113 - 114 - 125 - 126.

Foglio n. 44. — Mappali: 96 - 97 - 98 - 99 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130.

Foglio n. 52. — Mappali: 16 - 21 - 22 - 26.

Foglio n. 53. — Mappali: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

Foglio n. 54. — Mappali: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33.

Foglio n. 55. — Mappali: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15.

Foglio n. 56. — Mappali: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -

Foglio n. 57. — Mappali: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

Foglio n. 58. — Mappali: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15.

Foglio n. 59. — Mappali: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

(È approvato).

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Per dichiarazione di voto. Nell'enunciare il voto favorevole del gruppo democristiano, ringrazio questa onorevole Commissione per l'approvazione di questa proposta di legge che affronta sia pure solo in parte, il problema dei porti.

Per quanto concerne il porto di Venezia il provvedimento è particolarmente salutare perché la situazione attuale ha fatto sì che il porto di Venezia veda compromessa la sua posizione di quarto porto d'Italia.

GOLINELLI. Mi associo alle parole del relatore e, come presentatore di questa proposta di legge, assieme all'onorevole Gagliardi, ringrazio la Commissione per l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

(Così rimane stabilito).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge in un testo unificato:

GAGLIARDI ed altri: « Nuovo ampliamento del Porto e zona industriale di Venezia » (3909)

GOLINELLI ed altri: « Ampliamento della zona industriale e portuale di Venezia in territorio del Comune di Mira » (4142).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Azimonti, Beccastrini, Biaggi Francantonio, Biagioni, Borghese, Bottonelli, Busetto, Buzzetti, Carra, Cavazzini, Cengarle, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, D'Arezzo, De Capua, De Pasquale, Di Nardo, Frunzio, Giorgi, Lombardi Giovanni, Marconi, Martina, Misefari, Pigni, Ripamonti.

Sono in congedo:

Baroni e Terragni.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI